



Consiglio Regionale d'Abruzzo
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
Servizio Affari Istituzionali ed Europei

**AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SENSI
DELL'ART.40 DELLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2013, N. 55
PER L'ANNO 2016**

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 67 del 31 maggio 2016

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Avviso stabilisce per l'anno 2016 criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell'art.40 della legge regionale 55/2013 (*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2009/128/CE e 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi (Legge europea regionale 2013)*), e in attuazione di quanto disposto dal **Regolamento emanato dal Presidente della Giunta regionale n. 2/ 2014, (di seguito denominato Regolamento) e smi.** e dall'Atto di indirizzo approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 68 del 10/05/2016, in conformità a quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e dalla L.R. 1° ottobre 2013 n. 31 (*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013*) e smi e nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 2
(Beneficiari)

1. I contributi di cui all'art. 40 della L.R. 55/13, per l'anno 2016, sono concessi ad enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
2. Le proposte di eventi presentate da enti diversi da quelli di cui al comma 1 sono dichiarate inammissibili.
3. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.

Art. 3
(Eventi ammissibili e non ammissibili)

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi **esclusivamente** per la realizzazione di eventi di carattere umanitario, culturale, sportivo, artistico, scientifico senza scopo di lucro, **svolti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e che presentino un bilancio di previsione non superiore a € 25.000,00** di seguito indicati:



- a) convegni, congressi, seminari, conferenze, meeting, celebrazioni e altre manifestazioni pubbliche;
- b) eventi volti alla divulgazione e presentazione di pubblicazioni, di ricerche scientifiche o di studi;
- c) spettacoli, rassegne, premi e mostre;
- d) iniziative di interesse sportivo almeno di rilevanza regionale;
- e) eventi di rievocazione storica almeno di rilevanza regionale.

2. Non sono ammissibili a contributo per l'anno 2016 i Grandi Eventi, come definiti dal Regolamento e le proposte di eventi di seguito indicate:

- a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
- b) eventi che beneficiano di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla L.R. 55/2013;
- c) congressi di partiti e sindacati;
- d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
- e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
- f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
- g) corsi di formazione e aggiornamento, stage ed iniziative promozionali di carattere commerciale;
- h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione;
- i) eventi che presentino un bilancio di previsione superiore a € 25.000,00;
- j) iniziative di interesse sportivo e sociale ad esclusione delle iniziative indicate alla lettera d) del comma uno;
- k) eventi di presentazione di premi e mostre;
- l) iniziative sociali.

3. Ciascun proponente può proporre per l'anno 2016, istanza di contributo per un solo evento, o alla Giunta o al Consiglio regionale.

Per evento si intende una delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 che si realizzi in un arco temporale definito (sia quindi estemporaneo svolto cioè in una sola giornata o in più giornate definite solo nel caso di mostre rassegne e festival) e non prolungato nel tempo (ad esempio non saranno considerate le repliche degli spettacoli) e che non si sostanzia in un progetto che necessita pertanto di uno spazio temporale di realizzazione prolungato nel tempo. L'evento, inoltre, con eccezione per i comitati costituiti ai sensi del codice civile, non può rappresentare l'unica attività posta in essere nell'anno dal proponente; in tal caso si ritiene che la proposta coincida con l'attività ordinaria annuale del proponente e pertanto non finanziabile con la legge 55/2013.

4. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio Affari Istituzionali ed Europei, (di seguito Servizio competente) la dichiara ammissibile se prevalgono le caratteristiche previste per gli eventi ammissibili.

5. Le istanze di contributo e la rendicontazione devono essere presentate, **a pena di inammissibilità**, utilizzando gli schemi, allegati al presente Avviso, Allegati A, B e C ; **le istanze e le dichiarazioni compilate in modo incompleto o prive della firma del legale rappresentante**



dell'ente proponente o non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante sono dichiarate inammissibili.

Per istanza incompleta si intende l'istanza priva degli elementi fondamentali ai fini della valutazione (a titolo solo esemplificativo: mancata allegazione dello Statuto, mancata compilazione di uno solo dei punti da 1 a 3 della proposta, mancata redazione del bilancio preventivo e/o consuntivo)

Art. 4

(Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato)

1. I contributi di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis; il beneficiario presenta la dichiarazione di cui all'Allegato C), al momento della presentazione dell'istanza e in sede di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, **a pena di inammissibilità.**

In sede di accettazione del contributo vale la dichiarazione presentata con l'istanza, **qualora non siano intervenute variazioni e se è stata resa nello stesso anno di presentazione dell'istanza stessa; in caso diverso la dichiarazione deve essere ripresentata.**

Art. 5

(Contributo concedibile e limite massimo del contributo concedibile)

1. I limiti massimi dei contributi concedibili sono stabiliti come segue:

- massimo € 1.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari a € 5.000,00;
- massimo € 2.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari a € 10.000,00;
- massimo € 3.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari a € 15.000,00;
- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono almeno pari a € 25.000,00.

2. L'indicazione a preventivo di un importo inferiore ai predetti limiti di spesa non costituisce causa di inammissibilità, ma incide sulla determinazione del contributo che è proporzionalmente ridotto.

3. Se l'importo della spesa indicata a preventivo supera il limite minimo di riferimento, il contributo concedibile non può superare il corrispondente limite massimo di contributo concedibile.

4. Il limite massimo del contributo concedibile è di **€ 5.000,00.**

Art. 6

(Modalità e termini di presentazione delle istanze)

1. L'istanza di contributo, **in bollo**, è redatta a pena di inammissibilità utilizzando lo schema allegato al presente Avviso (all. A) ed è inviata sempre **a pena di inammissibilità** entro e non oltre **60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul BURAT**, al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Iacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila) con una delle seguenti modalità **alternative**:

- Invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato, a tal fine farà fede la data di spedizione. Sulla busta contenente la domanda deve essere apposta la dicitura: **"Istanza di contributo L.R. 55/2013_Annualità 2016"**



- Invio a mezzo di posta elettronica certificata, con oggetto “Istanza di contributo L.R. 55/2013 Annualità 2016” al seguente indirizzo: protocollo@pec.crabruzzo.it, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare anche per via telematica e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso dovrà essere inviata copia sottoscritta dell’istanza di contributo in formato pdf, con annullamento della marca da bollo, e farà fede la data di invio. Ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: **pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), non potranno essere protocollati.**

2. Lo schema di istanza, allegato al presente Avviso (All. A), è reperibile sul **sito istituzionale** del Consiglio alla **Sezione Amministrazione trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, alla voce “Criteri e modalità”**.

3. Le dichiarazioni rese nell’istanza di contributo, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà; per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

4. Il Servizio competente può trasmettere le comunicazioni relative al presente Avviso, oltre che al domicilio fisico anche al domicilio digitale. Il richiedente deve comunicare in modo esatto il proprio recapito e, tempestivamente, l’eventuale cambio di indirizzo rispetto a quello indicato nell’istanza di contributo.

5. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 7

(Commissione tecnica)

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione sul BURAT del presente Avviso, il Direttore della Direzione competente nomina la Commissione tecnica per la valutazione delle proposte presentate.

2. La Commissione tecnica è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente; i componenti sono individuati tra il personale regionale, con esclusione del personale che opera nelle segreterie politiche o nelle strutture di diretta collaborazione degli Organi di direzione politica.

Art. 8

(Istruttoria e valutazione delle proposte)

1. Il Servizio competente conclude l’istruttoria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle proposte di eventi stabilita all’art. 6.

2. La Commissione tecnica, entro i successivi sessanta giorni conclude la valutazione delle proposte trasmesse dal Servizio competente.

Art. 9

(Elementi di valutazione)

1. La Commissione tecnica valuta le proposte di eventi dichiarate ammissibili dal Servizio competente sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

1) rilevanza territoriale degli eventi proposti, secondo la Tabella n. 4 di cui all’Allegato B del Regolamento; a tal fine ai fini della valutazione degli elementi di cui alla lettera a) del comma 1 si tiene conto, in particolare:



a) della reale partecipazione all'evento di personaggi il cui rilievo corrisponde alle voci indicate nella Tabella n. 4; eventuali modifiche rispetto a tale partecipazione devono essere tempestivamente comunicate al Servizio competente ed in ogni caso prima della valutazione degli eventi da parte della commissione tecnica;

b) della partecipazione all'evento di fruitori provenienti dall'ambito provinciale o regionale di riferimento, da altre Regioni, da altri Stati europei o da Stati extraeuropei; la partecipazione all'evento dei fruitori dovrà essere attestata attraverso foto o filmati da inviare al Servizio Competente al momento della rendicontazione.

2) rilevanza tematica degli eventi proposti, secondo la Tabella n. 5 di cui all'Allegato B del Regolamento; Ai fini della valutazione dell'elemento si tiene conto, in particolare:

a) dell'attinenza delle tematiche relative agli eventi con le funzioni regionali, come indicate nello Statuto e nella Costituzione;

b) della conoscenza dell'evento da parte dei fruitori in relazione alla riconducibilità dello stesso alle specificità regionali (tradizioni, rilevanza storica in ambito regionale, rilevanza istituzionale in ambito regionale, conoscibilità dell'evento in base alla diffusione delle notizie relative allo svolgimento dello stesso.)

Ai fini della valutazione dell'elemento indicato alla lettera b) della tabella 5, si tiene conto, in particolare:

a) della pubblicizzazione dell'evento a mezzo stampa (quotidiani locali, nazionali o internazionali, settimanali, periodici, riviste specializzate); la pubblicizzazione dell'evento a mezzo stampa dovrà essere attestata attraverso copia della rassegna stampa relativa all'evento da inviare al Servizio Competente al momento della rendicontazione;

b) della pubblicizzazione, informazione e diffusione dell'evento attraverso TV, Radio (di carattere locale o nazionale/internazionale) e del numero delle pubblicazioni e/o attraverso internet (numero e tipologia siti); la pubblicizzazione dell'evento dovrà essere attestata attraverso foto o filmati o registrazioni da inviare al Servizio Competente al momento della rendicontazione.

3) cofinanziamento del proponente con risorse proprie o di sponsor privati, secondo la Tabella n. 6 di cui all'Allegato B del Regolamento.

4) Originalità e carattere innovativo della proposta, secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo 2016. Ai fini della valutazione degli elementi indicati nell'atto di indirizzo, si tiene conto, in particolare

- per l'originalità dell'evento (Max 2 punti) si valuta l'originalità della proposta alla prima edizione;
- per il carattere innovativo dell'evento (Max 2 punti) si valuta se l'evento che non sia alla prima edizione sia svolto in modo innovativo (modalità e contenuti innovativi) rispetto agli anni precedenti.

Art. 10

(Graduatoria beneficiari e accettazione contributo)

1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate in base agli elementi di cui all'art. 9, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari; a parità di punteggio e tenuto conto delle risorse disponibili, la Commissione procede a sorteggio con sistema informatizzato.
2. La Commissione predispone la graduatoria in termini di eventi ammessi a contributo ed eventi ammissibili nei limiti delle risorse disponibili.
3. La Commissione trasmette la graduatoria al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione della determinazione di impegno della relativa spesa.
4. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario la concessione del contributo (**provvisoriamente concesso**) ed assegna allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per la comunicazione dell'accettazione del



contributo; la mancata comunicazione dell'accettazione entro il termine fissato dal Servizio competente comporta **la decadenza dal contributo**.

5. Gli elementi di cui all'art. 9, **pena la revoca del contributo**, devono sussistere, come valutati dalla Commissione, al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati di cui all'art. 9, subisce all'atto della rendicontazione una variazione che resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca nella fascia immediatamente superiore, la posizione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede a revoca del contributo; diversamente si procede a revoca del contributo.
6. Gli sponsor privati devono essere specificamente indicati in sede di presentazione della proposta di evento (All.A) **pena la mancata valutazione in sede di attribuzione del punteggio di cui all'art. 9**.
7. Se il **proponente** ha la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento, è tenuto a comunicare al Servizio competente la nuova data tempestivamente; la nuova data è ammessa se ricade nell'esercizio finanziario in cui è concesso il contributo. Se in sede di rendicontazione si riscontra che il beneficiario non ha comunicato le nuove date di svolgimento dell'evento, il contributo è **revocato ai sensi del comma 5**.
8. In sede di predisposizione della graduatoria di cui al comma 2 l'ultimo degli eventi ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, anche se le stesse non sono pari all'importo del contributo provvisoriamente concesso.
9. In caso di economie di spesa, la graduatoria dei beneficiari è utilizzata a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziata a tal fine nel Bilancio di previsione 2016 del Consiglio regionale; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziare l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta di evento non può essere finanziata parzialmente.

Art. 11 (Spese ammissibili)

1. In sede di istruttoria, di rendicontazione delle spese e di liquidazione del contributo, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi ed appartenenti alle seguenti categorie:

- a) **spese di personale:** per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga ai propri collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'evento. Per propri collaboratori si intendono soggetti legati con l'associazione/ente da un rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) ovvero di collaborazione, formalmente perfezionato. **Sono esclusi i rimborsi spesa o le spese di altro genere sostenute dai rappresentanti degli enti o dai membri delle associazioni; qualora la posizione di membro o rappresentante dell'associazione/ente coincida con quella di dipendente o collaboratore a qualunque titolo degli stessi, prevale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo la posizione di membro o rappresentante; pertanto le relative spese sono considerate inammissibili;**
- b) **spese di trasferta:** per il personale di cui alla lettera a);
- c) **spese di ospitalità** dei soggetti di cui alla lettera d), ad esclusione delle spese per vitto; se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
- d) **spese di assistenza esterna:** per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi.
- e) **spese per affitto o noleggio:** per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
- f) **spese per materiale non durevole:** per premi, omaggi e altro materiale;
- g) **spese per IVA:** solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;



- h) **spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;**
- i) **altre spese:** non comprese nelle lettere da a) a h), indicate come indispensabili per la realizzazione dell'evento. Le altre spese devono essere dettagliatamente specificate in sede di presentazione della proposta di evento **pena la loro mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo di cui all'art. 5.**
2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi. Ciò comporta la non ammissione di spese sostenute e riscontrate fiscalmente al di fuori del periodo indicato dal proponente per l'organizzazione dell'evento, ovvero non pertinenti rispetto alla natura dello stesso.
3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare per quelle di cui al comma 1, lettera h) e ne verifica la pertinenza rispetto alla natura degli eventi.
4. **Sono ritenute inammissibili:**
- le spese connesse al vitto di partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione dell'evento;
 - le spese sostenute al di fuori del periodo di organizzazione indicato dal proponente;
 - le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi;
 - le spese carenti di documentazione giustificativa e non corredate dei documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa;
 - le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;
 - le spese documentate con titoli giustificativi non completi; **sono in ogni caso inammissibili le spese non in regola con la normativa fiscale.**
5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a), può essere considerata ammissibile se costituisce **elemento indispensabile alla realizzazione dell'evento** e va dettagliatamente specificata in sede di presentazione della proposta di evento, pena la mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo. La valutazione è comunque rimessa al Servizio competente.
6. Le spese non ammissibili dovranno essere indicate nell'apposita voce, in quanto concorrono comunque alla realizzazione dell'evento e costituiscono parte del bilancio dello stesso.

Art. 12 (Rendicontazione delle spese)

- Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, **a pena di decadenza**, al Servizio competente **entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di concessione del contributo; qualora alla data di comunicazione di concessione del contributo l'evento non sia stato ancora realizzato, il termine dei sessanta giorni per la rendicontazione decorre dalla data della realizzazione dell'evento.**
- Se il termine di cui al comma 1 decorre inutilmente per causa non imputabile al beneficiario del contributo, tempestivamente comunicata al Servizio competente, lo stesso è tenuto a presentare la rendicontazione, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della autorizzazione da parte del Servizio competente.
- La rendicontazione è effettuata **a pena di inammissibilità** sullo schema allegato al presente Avviso (All. B) ed è corredata delle dichiarazioni, delle certificazioni e dei documenti richiesti dal presente Avviso; con riferimento alle spese per documenti si intende: **documenti che consentono di provare la certezza e la misurabilità dell'operazione, per esempio fatture, buste paga, moduli di versamento di imposte e oneri sociali, biglietti ecc., (non sono ammessi gli scontrini fiscali) corredate dei documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento del pagamento (es. mandato di pagamento quietanzato nel caso di ente pubblico, bonifico bancario, matrice dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non**



trasferibile ed estratto conto bancario, la stampa della Contabilità ufficiale per i pagamenti in contante e in assenza di tale registro contabile con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ove sono riportati tutti i pagamenti in contante).

4. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella dichiarata a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
5. Nella rendicontazione le spese non ammissibili ai sensi dell'Avviso dovranno essere riportate nell'apposita voce, indicando gli estremi dei documenti che consentono di provare la certezza e la misurabilità della spesa.

Art. 13

(Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi)

1. Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dal presente Avviso e tenuto conto **dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili e debitamente documentate** dai relativi titoli giustificativi di cui al comma 3, dell'art. 12.

Art. 14

(Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell' art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013, del progetto e dei dati personali, se pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono l' indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo.
3. Il Responsabile del procedimento, per quanto previsto dal presente Avviso, nominato ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e della L.R. 31/2013, è il Responsabile dell'Ufficio Affari Istituzionali, Isabella Fabi (Tel. 0862/644840; e mail: isabella.fabi@crabruzzo.it).

